

P. 6721
17-6-2018

ACQUISITA IN CASO
DI CONSIGLIO DEL 16-6-18

Gruppo Consiliare
di Minoranza
Insieme per Cambiare

COPIA
ASSEGNERE P.M.

Al Sindaco
del Comune di Canicattini Bagni
e alla Giunta Comunale

Oggetto: interrogazione a risposta scritta sulla SICUREZZA DEL SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Il sottoscritto consigliere comunale Avv. Danilo Calabrò, premesso

- che l'ART.139 C.d.S. (D.lgs n. 285 del 1992) prevede che, ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3 lettera A dell'ART. 12 C.d.S., deve essere rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida dei veicoli adibiti ai compiti da espletare esclusivamente per l'amministrazione di appartenenza;
- che suddetta patente di servizio viene rilasciata al personale a seguito di un apposito ciclo di esercitazioni, sia teorico che pratico. Tali esercitazioni di guida devono essere svolte secondo i programmi stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno a seguito di un colloquio con il ministro dei trasporti. Infatti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 11 Agosto 2004 n. 246 (Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale), è stabilito che la patente di servizio viene rilasciata dal prefetto, nell'ambito del territorio di competenza, agli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale e polizia provinciale. Ai sensi dell'ART 341, comma 7 REG. es. C. d. S. la patente di servizio ha validità di 5 anni e può essere confermata per altri 5 anni dal Prefetto, al quale deve essere trasmessa una dichiarazione del Comandante del Corpo o del direttore d'ufficio di appartenenza che dichiari l'idoneità alla guida, e che sia munito della patente ordinaria in corso di validità.
- che il rilascio della patente di servizio può avvenire solo su richiesta del responsabile del Corpo o Servizio di Polizia Locale;
- che è necessario che il personale della polizia locale siano in possesso a) della patente di guida civile (ex art. 116, comma 3, codice stradale); b) che prestino attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza; c) che abbiano frequentato un corso di abilitazione con un esame finale, come previsto dal decreto del ministro dell'interno;
- che ai sensi dell'art. 341 reg. s. C. d.S. il corso di qualificazione prevede un ciclo di esercitazioni teoriche e pratiche stabilite con il decreto del Ministro dell'Interno (sentito dal Ministro dei Trasporti). Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica e una pratica. Il voto di ciascuna prova è espresso in Ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile conseguire un punteggio di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati delle due prove. L'Art. 9, comma 3, D.M. n. 246 del 2004 precisa che l'esame di qualificazione deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale permanente nominata dal Prefetto e presieduta da un funzionario della Carriera Prefettizia. Tale commissione è composta da 4 membri: uno appartenente alla polizia stradale della polizia di stato, uno dipendente dall'ufficio competente del dipartimento per i trasporti terrestri del ministero dei

Avv. Danilo Calabrò

trasporti, uno dell'ufficio della polizia municipale designato dal Sindaco ed uno della polizia provinciale designato dal presidente della provincia. Le funzioni di segretario sono assunte da un dipendente del comune capoluogo di provincia. GLI ONERI CONSEGUENTI SONO INTERAMENTE A CARICO DELL'ENTE LOCALE CHE RICHIEDE IL RILASCIO DELLE PATENTI DI SERVIZIO.

- che in base all'articolo 10 del D.M. n. 246 del 2004 ai soggetti che non sono in possesso della patente di servizio rilasciata secondo le norme sopra elencate, ma hanno effettuato un servizio continuativo di polizia stradale nei tre anni antecedenti la suddetta legge, la patente di servizio viene rilasciata D'UFFICIO, solo sulla base della patente posseduta, senza necessità di frequentare e superare corso ed esame di qualificazione. L'attività svolta dal dipendente nei tre anni precedenti il D.M. su citato deve essere documentata sulla base di un apposita dichiarazione da parte del responsabile d'ufficio presso il quale è prestato il servizio da valutare.

Tutto ciò premesso

INTERROGA

il Sindaco e l'Amministrazione e chiede:

- se siano state ottemperate tutte le disposizioni di legge sopra citate in merito agli operatori di Polizia Locale
- come mai le due autovetture di servizio in dotazione alla Polizia Municipale hanno targhe diverse (una di motorizzazione civile, pur avendo le scritte di polizia municipale, e la seconda con targa Polizia Locale)?;
- quali corsi sono stati effettuati per gli agenti di Polizia Locale in merito alla sicurezza sia dello stesso agente che per il cittadino?
- se gli agenti di Polizia Locale vengono utilizzati per espletare servizi notturni (orario notturno è previsto dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del mattino) di ordine pubblico, hanno effettuato i tiri notturni con arma individuale in dotazione?
- se l'Amministrazione ha mai pensato di dotare il corpo di polizia municipale oltre che all'arma individuale di un manganello o sfolla gente (catalogato non come arma ma come ausiliare per l'operatore di sicurezza), per il quale ovviamente è necessario un corso di aggiornamento?

Canicattini Bagni, lì 16/04/2018

Firma

